

Scritto da registro e  
bollo al sig. dell'art. 2  
L. n. 692 del 12/3/85

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI



29

pub. l. 9 NOV. 2013

Composta dai seguenti magistrati

dott. Giuseppe Mario	Zecca	Presidente rel.
dott. Gianna Maria	Zannella	Consigliere
dott. Giampiero	Barrasso	Consigliere

Proc. 74/13  
Rq. 4/12

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2013

tra

RETICO CORRADO, el. te dom. to in Roma, via Emanuele Filiberto n.109, presso lo studio dell'avv.to Paride Sforza, rappresentato e difeso dall'avv.to Alfredo Retico in virtù di procura in atti

RECLAMANTE

e

COMUNE di AVEZZANO, in persona del Sindaco p.t., el. te dom. to in Roma, via della Concliazione n.44, presso lo studio dell'avv.to Giancarlo Paris, rappresentati e difeso dall'avv.to Sandro Emi in virtù di procura in atti

RECLAMATO

dell'art. 2 della richiamata lg.n.1078 del 1930, "è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale".

Sulla base di tale normativa si è ritenuto che "decorso inutilmente tale termine il reclamo non è ammissibile, non potendo il soccombente avvalersi del termine annuale posto dall'art. 327 cod. proc. civ.. Tale disciplina, che non è stata abrogata dalle norme del codice di procedura civile, non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., perché la disuguaglianza trova giustificazione nelle peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale, ne' con l'art. 24 Cost., restando assicurata un'adeguata possibilità di difesa"(Cass.,Sez. II,15 marzo 1993,n. 3081;Cass.,Sez. Un., 20 novembre 1982 n. 6246) e che la notificazione eseguita ad impulso delle parti è inidonea a modificare la suddetta decorrenza dei termini(v. per il ricorso avverso le sentenze di appello Cass.,Sez. Un., 5 ottobre 2009,n.21193).

Nella specie,risulta,come è stato accertato in sede di verifica della tempestività dell'impugnazione,che la notifica ex art. 2 lg. 1078 del 1930,è avvenuta il 30 gennaio 2012 mediante consegna al procuratore del Retico mentre il reclamo è stato notificato, a mezzo del servizio postale da parte del suddetto procuratore a ciò autorizzato, con spedizione in data 22 marzo 2012 e,quindi,oltre il richiamato termine di trenta giorni.

Assume,però,il reclamante,al quale la sentenza è stata notificata anche a cura del Comune di Avezzano il 24 febbraio 2012,che,in conseguenza dell'entrata in vigore(6 ottobre 2011) dell'art.33 del D. Lgs.1 settembre 2011,n.150 che ha disposto l'applicazione del rito ordinario di cognizione agli appelli(nuova definizione normativa dei "reclami") contro le decisioni dei Commissari,il termine di trenta giorni,previsto dal comma 3 del suddetto art. 33 a pena di decadenza,decorre dalla data di notificazione a cura di parte perché,in virtù della disciplina sopravvenuta e,quindi,del "richiamo alle norme del codice trova applicazione anche il disposto dell'art. 285 c.p.c. secondo cui la notificazione della sentenza,al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione,si fa,su istanza di parte,a norma dell'art.170".

Tale assunto è certamente condivisibile in via di principio sennonché la nuova disciplina non sembra applicabile,*ratione temporis*,al caso di specie perché la causa risulta iscritta a ruolo,in primo grado,nel 2008 mentre tale disciplina deve ritenersi applicabile solo alle cause instaurate davanti ai Commissari successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011(art. 36 co.1) mentre "le norme abrogate o modificate dal .....decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso"(art.36 co.2).

Non sembra, infatti, potersi dubitare che le disposizioni transitorie di cui all'art.36 del decreto riguardino indistintamente tutti i riti semplificati dallo stesso, molti sin dal primo grado, sicché non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi diversa indicazione, che la nuova disciplina si applichi, nella sola materia degli usi civici, a processi di secondo grado promossi dopo l'entrata in vigore del decreto, ma riguardanti sentenze emesse in cause instaurate in primo grado anteriormente alla riforma anche perché le controversie per le quali non era decorso inutilmente il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del decreto dovevano considerarsi ancora pendenti e ad esse doveva continuare ad applicarsi la disciplina previgente.

Peraltro, la riforma, per la parte relativa agli usi civici, ha riguardato almeno una norma concernente il primo grado in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 2 della lg. 10 luglio 1930, n.1078 che è proprio la norma che prevedeva la notificazione di ufficio delle decisioni del Commissario.

Tale notificazione, nella specie, è stata ritualmente effettuata dall'ufficio anche perché alla data di entrata in vigore del decreto, la causa demaniale di primo grado era ancora pendente in quanto la sentenza impugnata risulta pronunciata il 10 novembre 2011 e depositata il 7 dicembre 2011.

In considerazione della novità delle questioni e della circostanza che lo stesso Comune di Avezzano ha effettuato una notifica che appariva come implicita condivisione dell'assunto del reclamante, le spese del grado dichiarasi interamente compensate tra le parti.

P.T.M.

La Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile il reclamo e dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.

Roma, 3 ottobre 2013

Il Presidente est.

Depositata in Cancelleria

oggi, - 9 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D.ssa Alessandra Sabatone

Impugnata

09/11/13

